



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 28/03/2017

Atto n. 8

Oggetto: determinazione aliquote e detrazioni tributi IMU-TASI e addizionale comunale irpef-anno 2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTOTTO del mese di MARZO dalle ore 18:35 ed in continuazione, in Lamezia Terme presso la sala consiliare SALA CONSILIARE in seduta pubblica di prima convocazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio comunale.

Presiede il Geom. Alessandro Minetti nella qualità di Presidente che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Label10

All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
MINETTI ALESSANDRO	SI	FAIETA ANTONIO	SI
POZZI MARCO	SI	FILIPPONE GIANNI	SI
MARINELLI SANDRO	SI	DI TONTO MASSIMO	SI
ARAMINI ROMEO	SI	D'AMBROSIO GIORGIO	NO
BERARDINUCCI DAVIDE	SI	GIANSANTE ANNA BRUNA	SI
D'AMICO LUISA	SI		

Totale presenti n. 10

Totale assenti n. 1

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto rispetta quanto voluto dall'Art. 27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che con Decreto Legge n.244 del 30 dicembre 2016 (milleproroghe) è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine ultimo per l' approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e ciò determina il differimento alla stessa data (31 marzo 2017), dei termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali;

che l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

che l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l' art.1, comma 42, lett.a) della Legge 11/12/2016, n.232 Legge di bilancio 2017) il quale prevede anche per l' anno 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per l' anno 2016;

Preso atto delle novità introdotte nella legge 208/2015, legge di Stabilità 2016, in materia di IMU e TASI che sono state recepite nel regolamento iuc 2016 e riconfermate nel regolamento IUC 2017 approvato con atto consiliare n 2 del 23/02/2017;

Viste:

- la Delibera di Consiglio Comunale di Pianella n. 10 del 13/04/2016: Determinazione aliquote e detrazioni IMU, TASI e Addizionale Irpef- anno2016", per le aliquote di seguito riportate:

a)aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) –Anno 2016

- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9e relative pertinenze: aliquota 0 (zero) per mille.
- Fabbricati rurali strumentali:aliquota1(uno) per mille
- Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti (fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, aree edificabili);

b)aliquote e detrazioni per l' applicazione dell' imposta municipale propria IMU-anno 2016

- Aliquota 6,00 (sei) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9, e relative pertinenze;
- Aliquota 10,60 (dieci virgola sei) per mille per tutti gli immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014, per il 50% della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato aventi i requisiti previsti dall' art.1 comma 10 L.208/2015;
- Aliquota10,60 (dieci virgola sei) per mille per i terreni agricoli;

detrazione:

- Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

c) aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2016

- Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquote flessibili)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stabilita, a partire dal 1° gennaio 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dell'0,8%;

- Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito, derivante da lavoro dipendente o assimilato, o da un reddito da pensione, il cui ammontare complessivo IRPEF sia inferiore o pari a €11.500,00;

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto”;

Considerato che la G.C. con atto n. 31 del 15/03/2017 ha proposto la riduzione dell'aliquota IMU dal 10,60 per mille al 10 per mille in ragione dell'incremento del gettito ordinario IMU registrato nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 dovuto:

- alla costante attività accertativa di recupero dell'evasione tributaria posta in essere nell'annualità 2016 che avrà riflessi anche nell'annualità 2017;

- al continuo confronto con professionisti, caf, patronati al fine di definire l'esatta interpretazione della normativa imu e tasi nazionale e regolamentare ed incentivare in tal modo l'incremento delle spontanee adesioni al versamento nei termini stabiliti;

Ritenuto, pur in presenza di una progressiva e costante erosione delle risorse a disposizione dei comuni da parte dei livelli superiori di governo, in coerenza con le linee programmatiche approvate con delibera di C.C. n. 39 del 07.06.2013, di destinare le risorse derivanti dall'attività di cui al comma precedente a garantire la riduzione dell'aliquota imu per l'anno 2017;

Visto Il parere del Revisore dei Conti n. 9/2017 del 24.03.2017

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione;

Visti:

- il T.U. n.267/2000 e s.m.i.;

-l'art. 13 del D.L. 6.12/2011, n.201, convertito dalla L.22.12.2011, n.214 e s.m.i.;

-la Legge 232 del 11/12/2016 e il D.L. 244 del 30/12/2016 convertito con L. n.19 del 27/02/2017;

Con astenuti 2(Di Tonto – Giansante) , voti favorevoli 7, contrari 1 (Filippone), resi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto disposto con l' art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) il quale prevede anche per l' anno 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per l' anno 2016;

2) Di approvare e confermare pertanto, le medesime aliquote e addizionali relative a, TASI e addizionale IRPEF, negli stessi importi e percentuali dell' anno 2016, quali già esposti in dettaglio nella delibera n. 10 del 13/04/2016 in premessa citate e limitatamente alle aliquote ancora vigenti per l' anno 2017 ai sensi della L. n.232 del 11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ovvero:

-Aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) –Anno 2017

- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9e relative pertinenze: aliquota 0 (zero) per mille.

- Fabbricati rurali strumentali: aliquota 1(uno) per mille

- Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti (fabbricati diversi dalle Abitazioni principali e relative pertinenze, edificabili, etc): aliquota 0 (zero) per mille

-Aliquota dell' addizionale comunale all' IRPEF (aliquote flessibili)

1. In attuazione di quanto disposto dall' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell' articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stabilita ,a partire dal 1° gennaio 2015, l' aliquota dell' addizionale comunale all' IRPEF nella misura dell' 0,8%;

- Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1.L' addizionale comunale all' IRPEF di cui all' articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell' anno di riferimento, conseguono un reddito, derivante da lavoro dipendente o assimilato, o da un reddito da pensione, il cui ammontare complessivo IRPEF sia inferiore o pari a €11.500,00;

2.I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell' addizionale comunale IRPEF sull' intero reddito complessivo posseduto;

3)di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU anno 2017 con riduzione dell'aliquota IMU dal 10,60 per mille al 10 per mille come di seguito specificato:

-Aliquote e detrazioni per l' applicazione dell' imposta municipale propria IMU-anno 2017

- Aliquota 6,00 (sei) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9, e relative pertinenze;

- Aliquota 10,00 (dieci) per mille per tutti gli immobili comprese aree edificabili, con esclusione delle seguenti categorie esenti dal 1 gennaio 2014:

- D/10;

- D/1 parificata alla D/10 da annotazione catastale;

- C/2-C/6-C/7 aventi requisiti di ruralità annotati al catasto;

• Aliquota 10,00 (dieci) per mille, per il 50% della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato aventi i requisiti previsti dall' art. 1 comma 10 L.208/2015;

• Aliquota 10,00 (dieci) per mille per i terreni agricoli;

detrazione:

• Per l' unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l' imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l' unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di trasmettere la presente delibera in via telematica, sul portale del federalismo fiscale entro i termini di legge;

5) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Pianella e con ogni altro strumento di comunicazione finalizzato a favorire l'esatto adempimento tributario per il 2017.

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2017, con astenuti 2 (Di Tonto – Giansante), voti favorevoli 7, contrari 1 (Filippone), resi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

IL PRESIDENTE

Alessandro Minetti

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesca Diodati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti
